



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12672 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Oliva, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Domenica Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Vincenza Balsamelli, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavella” il 15.07.2022, all'esito dello scrutinio per merito

comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982, deliberato dalla Commissione per il Personale del Ruolo dei Sovrintendenti della P.S. il 14.07.2022, indetto con circolare telegrafica n. 333/SAA/I/9807/VS2019 pubblicata su “doppiavela” il del 30.11.2021;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28/12/2022:

- della circolare n. 333/SAA/II/9807.C.7.31 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavela” il 13.10.2022 ad integrazione e scorrimento della graduatoria, pubblicata il 15.07.2022, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/04/2023:

- della nota ministeriale n. 333/SAA/I/91963 datata 2.2.2023 del Ministero dell'Interno- Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti notificata il 15.02.2023 con la quale la Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S. ha riesaminato in autotutela i giudizi complessivi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 la Cons.Mariangela

Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Ritenuto* necessario – ai fini della decisione sulla domanda cautelare di parte ricorrente – acquisire una dettagliata e documentata relazione da parte dell'amministrazione resistente sulla vicenda contenziosa in questione, con particolare riferimento ai criteri di massima applicati dalla Commissione per casi analoghi a quello del ricorrente, come rilevato per la valutazione della posizione del collega (Massimo Martelli Zucconi, in distacco sindacale come il medesimo ricorrente);

*Ritenuto* di assegnare all'amministrazione resistente per il predetto adempimento istruttorio il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione (o, se anteriore, dalla comunicazione) della presente ordinanza, onerando parte ricorrente della notificazione del presente provvedimento anche presso la sede effettiva dell'amministrazione (ove l'ordinanza sarà comunicata anche a cura della segreteria di questo Tribunale);

*Ritenuto* di fissare per il prosieguo alla camera di consiglio del 16 luglio 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e termini di cui in motivazione, onerando le parti agli adempimenti sopra indicati.

Fissa per il prosieguo alla camera di consiglio del 16 luglio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'amministrazione resistente anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Caterina Lauro, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**